

IL NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO

D.L. n. 146/2021 convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Legge 17 dicembre 2021, n. 15 conversione del cd. DL Fisco-Lavoro

LA LEGGE È ENTRATA IN VIGORE IL 21/12/2021

MODIFICA, TRA L'ALTRO, GLI ARTT. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 E 99
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

■ Modifiche agli articoli 18, 19, 26, 37

- LA LEGGE DI CONVERSIONE INTERVIENE SUL DLGS 81/2008 INTEGRA L'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 PER SPECIFICARE LE FUNZIONI DEL PREPOSTO, CHE ASSUME UN RUOLO DI CENTRALITÀ

■ ART. 18 – “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

■ COMMA 1: NUOVO OBBLIGO

✓ INTRODUZIONE DELLA LETTERA *b-bis*)

IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI:

□ HANNO L'OBBLIGO DI «INDIVIDUARE IL PREPOSTO O I PREPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA STABILITE DALL'ART. 19»

- ❑ «AFFIDANDO AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO LA POSSIBILITÀ DI STABILIRE LA MISURA DELL'EMOLUMENTO SPETTANTE AL PREPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AFFIDATE»
- ❑ «PREVEDENDO CHE IL PREPOSTO NON POSSA SUBIRE ALCUN PREGIUDIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ»

L'OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL/I PREPOSTI È PENALMENTE SANZIONATO: ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.500 A 6.000 EURO.

NOVITA' ASSOLUTA

IL PREPOSTO DI FATTO

- ❑ L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO COMPORTA IL PROGRESSIVO VENIR MENO DELLA FIGURA DEL PREPOSTO “DI FATTO” (EX ART. 299, D.LGS. N. 81/2008), COME ILLUSTRATO ANCHE NELLA “RELAZIONE INTERMEDIA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA” DELLA “COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI”
- ❑ IL DATORE DI LAVORO CHE NON INDIVIDUA IL PREPOSTO, LADDOVE VE NE FOSSE BISOGNO IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E ALLA PERICOLOSITÀ DELLE ATTIVITÀ DA EFFETTUARE, INCORRE INFATTI NELLA RELATIVA SANZIONE, ALLA QUALE SI AGGIUNGE ANCHE LA GIÀ ESISTENTE SANZIONE DI MANCATA FORMAZIONE DELLO STESSO PREPOSTO.

IL PREPOSTO

- ❑ **L'INDIVIDUAZIONE DEVE AVVENIRE CON ATTO SCRITTO**
- ❑ **NELL'IPOTESI DI VICENDA PROCESSUALE, IN ASSENZA DI ATTO TRACCIATO DI FORMALE INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO, SAREBBE ALTAMENTE PROBABILE FAR RISALIRE A CARICO DEI DIRIGENTI O DEL DATORE DI LAVORO:**
 - ✓ **SIA L'ATTRIBUZIONE CONTRAVVENZIONALE PER LA MANCATA NOMINA**
 - ✓ **SIA L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL CONSEGUENTE DELITTO DI LESIONI O DI OMICIDIO COLPOSO DI CUI AGLI ARTT. 589 E 590 DEL CODICE PENALE**

Pubblicazione Ance
«LA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO»
I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni



- ✓ *Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia (**TRA CUI IL PREPOSTO**)*
- ✓ *La delega di funzioni*
- ✓ *Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria*

ART. 19 – “Obblighi del preposto”

■ COMMA 1

- ✓ INTEGRAZIONE DELLA LETTERA a)
- ✓ INTRODUZIONE DELLA LETTERA *f-bis*)

IL PREPOSTO HA IL DOVERE DI:

1. SOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

2. **SOVRINTENDERE E VIGILARE SUL CORRETTO USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MESSI A LORO DISPOSIZIONE;**

3. **INTERVENIRE PER MODIFICARE IL COMPORTAMENTO NON CONFORME, FORNENDO LE NECESSARIE INDICAZIONI DI SICUREZZA, IN CASO DI RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ COMPORTAMENTALI IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI IMPARTITE AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;**

4. **INTERROMPERE L'ATTIVITÀ DEL LAVORATORE E INFORMARE I SUPERIORI DIRETTI, IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE O DI PERSISTENZA DELLA INOSSERVANZA;**
5. **SE NECESSARIO, INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITÀ E SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO E AL DIRIGENTE LE NON CONFORMITÀ RILEVATE (DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO)**

MODALITÀ DI VIGILANZA DEL PREPOSTO E NUMERO DEI PREPOSTI

CHIARIMENTI DELLA RELAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE INFORTUNI SUL LAVORO:

- LA SCELTA DEL NUMERO DI PREPOSTI È RIMESSA ALLE VALUTAZIONI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI, I QUALI POTRANNO VARIARE IL NUMERO DEI PREPOSTI SIA SULLA BASE DELLA PERICOLOSITÀ DELLE LAVORAZIONI DA EFFETTUARE (PERICOLOSITÀ CHE DEVE ESSERE RICAVATA DAI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI), SIA SULLA BASE DELLA CONCRETA ORGANIZZAZIONE

ESEMPIO: IN CASO DI UNA ATTIVITÀ SVOLTA FUORI SEDE DA UNA SQUADRA PUÒ ESSERE OPPORTUNO CHE LA SQUADRA ABBA UN SUO PREPOSTO; NEL CASO DI PIÙ SQUADRE CHE LAVORINO IN UNO STESSO AMBIENTE CIRCOSCRITTO, INVECE, SI POTRÀ NOMINARE UN SOLO PREPOSTO PER TUTTE LE SQUADRE

MODALITÀ DI VIGILANZA DEL PREPOSTO E NUMERO DEI PREPOSTI

CHIARIMENTI DELLA RELAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE INFORTUNI SUL LAVORO:

- **QUANTO TEMPO DEVE DEDICARE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO?**
LA MATERIA È DEMANDATA ALLE SCELTE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DEI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI CHE TERRANNO CONTO DELLA PERICOLOSITÀ DELLE LAVORAZIONI DA CONTROLLARE
- **L'OBBLIGO DI VIGILANZA NON CONSISTE IN UN OBBLIGO DI PRESENZA CONTINUATIVA DI UN PREPOSTO PER OGNI ATTIVITÀ DI LAVORO**
QUANDO LA PRESENZA DI UN PREPOSTO DEVE ESSERE CONTINUATIVA RISPETTO AD UNA ATTIVITÀ DI LAVORO TALE PRESENZA VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL D.LGS. 81/08 "IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISORIALI DEVONO ESSERE ESEGUITI SOTTO AL DIRETTA SORVEGLIANZA DI UN PREPOSTO AI LAVORI")

MODALITÀ DI VIGILANZA DEL PREPOSTO E NUMERO DEI PREPOSTI

CHIARIMENTI DELLA RELAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE INFORTUNI SUL LAVORO:

- UN LAVORATORE NON PUÒ ESSERE PREPOSTO DI SE STESSO: NEL CASO DI IMPRESA CON UN SOLO LAVORATORE, IL RUOLO DI PREPOSTO DOVRÀ ESSERE SVOLTO DAL DATORE DI LAVORO
- ANCHE IN CASO DI UN LAVORATORE O PIÙ LAVORATORI INVIATI AD EFFETTUARE LAVORI FUORI SEDE SENZA PREPOSTO, IL DATORE ED IL DIRIGENTE DOVRANNO ORGANIZZARE UN SISTEMA DI VIGILANZA *RANDOM* A CURA DI UN PREPOSTO ITINERANTE
IN MANCANZA L'OBLIGO DI VIGILANZA RICADRÀ SU DIRIGENTE O SULLO STESSO DATORE DI LAVORO

ART. 37, COMMA 7-TER



La **Relazione intermedia della commissione bicamerale infortuni sul lavoro** chiarisce che la modalità di erogazione della formazione in presenza può essere validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come video conferenza sincrona



«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»

ART. 26 – “Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione”

ART. 26, COMMA 8-BIS



8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE